

## **Codice Deontologico Forense**

### **Consiglio Nazionale Forense, parere 12 dicembre 2018, 83**

**Il COA di Torre Annunziata chiede se un avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio, che trasferisca la sua residenza in paese estero non appartenente alla UE, mantenendo un domicilio professionale nell'ambito circondariale di Torre Annunziata possa: – rimanere iscritto all'albo degli Avvocati di Torre Annunziata e alla Cassa Forense; – continuare a patrocinare nei giudizi in cui è costituito; – assumere nuovi incarichi professionali.**

La risposta è nei seguenti termini.

L'art. 7 della legge professionale 247/2012 prevede, al comma 5 che:

“Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo”.

Nulla osta pertanto che l'avvocato rimanga iscritto all'Albo dell'Ordine.

In virtù della permanenza dell'iscrizione, egli ben potrà compiere tutte le attività che sono proprie della professione.

Quanto agli obblighi previdenziali, si rimanda al Regolamento della Cassa Forense “di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/12” (pubblicato in G.U. il 20 agosto 2014).

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 dicembre 2018, n. 83